Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 330

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 24 dicembre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 330 DEL 24 DICEMBRE 1973:

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1973.

Approvazione dei modelli di scheda concernenti la dichiarazione unica dei redditi soggetti alle imposte dirette, da presentarsi nell'anno 1974.

(13716)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1973.

Approvazione del modello di scheda concernente la dichiarazione degli utili distribuiti ai soci e delle ritenute operate a titolo d'acconto o d'imposta, da presentarsi nell'anno 1974.

(13717)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Lunedì 19 novembre 1973, alle ore 12,55, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Moshe Sasson, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Israele a Roma.

(13107)

Venerdì 23 novembre 1973, alle ore 18,40 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Joseph Ntakabanyura il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Burundi a Roma.

(13204)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 novembre 1973, n. **809**.

Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Variazioni tabelle organiche*)

Le tabelle organiche del personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni XV e XVI di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con le modifiche apportate con decreto ministeriale 1° aprile 1972, n. 14655, emanato ai sensi dell'articolo 49 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle di cui all'allegato *A* alla presente legge.

Le tabelle organiche del personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici IV e X di cui all'allegato *B* alla legge 14 agosto 1971, n. 736, e le tabelle XII e XIII previste dall'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle di cui all'allegato *B* alla presente legge, con effetto per le tabelle XIII e XII, rispettivamente, dalla data dell'atto di nomina dei vincitori dei concorsi previsti dai successivi articoli 3, lettera *b*), e 4, lettera *b*).

Art. 2.

(*Orario d'obbligo di alcune particolari categorie di personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*)

L'orario giornaliero di servizio del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che espleta mansioni di radiotelegrafista, radiotelefonista e servizio informativo telefonico, con impiego di cuffia, è stabilito in sei ore, salva l'applicazione dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nell'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è abrogato l'inciso: « anche non continuative ».

Art. 3.

(*Concorso riservato di accesso alla tabella* X *dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici*)

In deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i posti recati in aumento dal 1° gennaio 1973 e quelli comunque vacanti alla stessa data nella tabella X di cui all'allegato *B* alla presente legge, fatti in ogni caso salvi i posti messi a concorso con il decreto ministeriale 24 settembre 1971, n. 36798, possono essere conferiti, nella qualifica di revisore tecnico ed assimilato, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1973 ed economica dalla data del relativo provvedimento di nomina:

a) nell'ordine e secondo le rispettive graduatorie, agli idonei del concorso per titoli di vice segretario o vice dirigente tecnico della carriera di concetto del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai vincitori del concorso a 70 posti di revisore tecnico, del concorso bandito con decreto ministeriale 24 settembre 1971, n. 36798, in servizio presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici al 31 dicembre 1972 e agli idonei del concorso per titoli ed esame per la stessa qualifica e carriera, banditi ai sensi, rispettivamente, del primo comma, n. 1 e del primo comma, n. 2 dell'articolo 64 della legge 18 febbraio 1963, n. 81. La nomina è disposta, a domanda degli interessati da produrre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

b) nella misura del sessantacinque per cento dei restanti posti, mediante concorso per titoli ed esame alla qualifica iniziale, riservato agli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici appartenenti alle tabelle XII e XIII, che, alla data del bando, svolgono da almeno un anno le attribuzioni di cui all'articolo 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e siano in possesso del prescritto titolo di studio. Al concorso possono essere ammessi gli impiegati delle stesse tabelle XII e XIII, i quali, alla data del bando, svolgano, da almeno 18 mesi, le attribuzioni anzidette, siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e siano muniti dell'attestato rilasciato dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni comprovante la frequenza, con esito favorevole, di un corso di qualificazione tecnica per operatori di stazioni telefoniche in cavi coassiali o in ponti radio o di commutazione e segnalazione automatica o di un brevetto di radiotelegrafista di 1ª classe. L'esame consiste in un colloquio vertente su materie tecniche relative ai servizi di istituto e non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette punti su dieci.

Il personale di cui alla lettera *a*) del precedente comma è inserito in ruolo prima dei vincitori del concorso di cui alla lettera *b*).

Art. 4.

(*Concorso riservato di accesso alla tabella IV dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici*)

In deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i posti recati in aumento dal 1° gennaio 1973 e quelli comunque vacanti alla stessa data nella tabella IV di cui all'allegato *B* alla presente legge possono essere conferiti, nella qualifica di segretario, con decorrenza giuridica 1° gennaio 1973 ed economica dalla data del relativo provvedimento di nomina:

a) nell'ordine e secondo le rispettive graduatorie, agli idonei del concorso per titoli di vice segretario della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e agli idonei del concorso per titoli ed esame per la stessa qualifica e carriera, banditi ai sensi, rispettivamente, del primo comma, n. 1 e del primo comma, n. 2 dell'articolo 64 della legge 18 febbraio 1963, n. 81. La nomina è disposta, a domanda degli interessati da produrre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

b) nella misura dell'ottanta per cento dei restanti posti, mediante concorso per titoli ed esami alla qualifica iniziale riservato agli impiegati dell'Azienda di

Stato per i servizi telefonici appartenenti alle tabelle VI, XI, XII e XIII, che, alla data del bando, siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. L'esame consiste in un colloquio vertente su materie relative ai servizi di istituto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e non si intende superato se il candidato non ottiene almeno la votazione di sette decimi.

Il personale di cui alla lettera *a*) del precedente comma è inserito in ruolo prima dei vincitori del concorso di cui alla lettera *b*).

Art. 5.

(*Posti in soprannumero ed aggiunti in talune tabelle dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici*)

Dalla data del provvedimento di nomina dei vincitori dei concorsi previsti dai precedenti articoli 3, lettera *b*) e 4, lettera *b*) in corrispondenza delle unità di personale eventualmente eccedente la dotazione organica complessiva di ciascuna tabella XII e XIII, di cui all'allegato *B* alla presente legge, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche di segretario e di revisore tecnico rispettivamente delle tabelle IV e X dello stesso allegato *B*.

Qualora, alla predetta data, nelle qualifiche inferiori a quella terminale delle suindicate tabelle XII e XIII venga a risultare personale in soprannumero, si applicano le disposizioni contenute nel primo comma dello articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; i relativi aumenti di posti saranno fissati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione. Tali aumenti verranno riassorbiti in ragione della metà delle vacanze future, a partire dalla qualifica meno elevata; i posti risultanti in soprannumero alla stessa data del provvedimento di nomina dei vincitori dei concorsi di cui al precedente comma nella qualifica terminale e intermedia delle tabelle XII e XIII saranno riassorbiti soltanto con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro promozione alla qualifica superiore.

In dipendenza dell'aumento di posti apportato, ai sensi del precedente comma, nella qualifica terminale e in quella intermedia della tabella XIII, con decorrenza 1° gennaio 1975, o dalla data del provvedimento di nomina dei vincitori del concorso previsto dal precedente articolo 3 lettera *b*), se successiva al 1° gennaio 1975, è reso indisponibile ai soli fini della progressione in carriera, rispettivamente, nella qualifica terminale, e nella qualifica intermedia della tabella X un numero di posti pari al settanta per cento dell'aumento stesso. Per ogni posto di aumento riassorbito nella tabella XIII ai sensi dello stesso precedente comma, si rendono disponibili altrettanti corrispondenti posti già indisponibili nella tabella X.

Ai fini dell'applicazione del primo comma nonché del secondo comma del presente articolo, limitatamente, per questo ultimo, alla determinazione del soprannumero nella qualifica iniziale della tabella XII, la dotazione organica e la consistenza del personale di tale tabella si considerano cumulativamente con quelle della tabella XI stabilita dall'articolo 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

(*Abrogazione delle variazioni alle tabelle organiche dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici recate ai sensi dell'articolo* 50 *della legge* 12 *marzo* 1968, *n.* 325)

Il personale inquadrato ai sensi del terz'ultimo comma e seguenti dell'articolo 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325, trova posto nei limiti delle vacanze di organico risultanti dalle tabelle XI e XII di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; le variazioni agli organici del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici disposte dallo stesso articolo 50 sono abrogate, ferma restando, però, la soppressione della pianta organica degli operai permanenti, già prevista dall'allegato II alla legge 18 febbraio 1963, n. 81.

Art. 7.

(*Regolamentazione orario di lavoro*)

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27, relative alla riduzione dell'orario del lavoro ordinario settimanale da 42 a 40 ore, nonché all'articolo 2 della presente legge, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il regolamento, fermo restando che l'orario d'obbligo settimanale sarà ripartito in sei giorni, potrà prevedere che il servizio eventualmente eccedente detto orario, nel limite massimo di due ore, può essere cumulato e compensato accordando, in una delle successive settimane, giornate di recupero in prolungamento del riposo settimanale, anche in deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 ed all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1970, n. 27.

Art. 8.

(*Conferimeno di posti ad idonei di concorsi pubblici*)

I posti disponibili entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale del ruolo organico della tabella XII di cui all'allegato *A* della legge 14 agosto 1971, n. 736, nonché nella qualifica iniziale dei ruoli organici di cui alle tabelle dell'allegato *A* alla presente legge, possono essere conferiti rispettivamente agli idonei dei concorsi banditi per l'accesso alle qualifiche predette con decreti ministeriali 5 ottobre 1970, n. 2262, 29 aprile 1972, n. 2638 e 22 febbraio 1971, n. 2263, e da bandire con successivi decreti.

I posti disponibili, entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della tabella X di cui all'allegato *B* alla presente legge, possono essere conferiti agli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 24 settembre 1971, n. 36798, e da bandire con successivi decreti.

Art. 9.

(*Modifica all'articolo 9 della legge 18 febbraio* 1963, *n.* 81)

La lettera *b*) di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è sostituita come segue:

« *b*) per la carriera direttiva del personale tecnico, diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria elettronica, in matematica ed in fisica ».

Art. 10.
(*Onere*)

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1973 e 1974 in lire 500 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e in lire 200 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le aziende medesime provvederanno con sovvenzioni di pari importo del Tesoro, a fronte delle quali saranno corrispondentemente ridotti i fondi inscritti al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1973

LEONE

RUMOR — TOGNI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

ALLEGATO *A*

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Tabella XV

Qualifiche	Posti
Dirigente radiotelegrafista e dirigente radioelettricista	61
Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista ed operatore tecnico principale	186 (*a*)
Operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista	213
Totale	460

(*a*) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di capo radiotelegrafista o capo radioelettricista e di operatore principale, possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste per il rispettivo ruolo dal terzo comma dell'articolo 37 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Tabella XVI

Qualifiche	Posti
Dirigente di officina postelegrafica	161
Capo tecnico ed operatore tecnico principale di officina postelegrafica	722 (*a*)
Operatore tecnico di officina postelegrafica	722
Totale	1.605

(*a*) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di capo tecnico e di operatore principale, possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste per il rispettivo ruolo dal terzo comma dell'articolo 37 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

ALLEGATO *B*

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Tabella IV

Qualifiche	Numero posti dal 1° gennaio 1973	Numero posti dal 1° gennaio 1975
Segretario capo	93	226
Segretario principale	1.016	1.016
Segretario	1.149	1.016
Totale	2.258	2.258

Tabella X (a)

Qualifiche	Numero posti dal 1° gennaio 1973	Numero posti dal 1° gennaio 1975
Dirigente tecnico superiore ed assimilato	84	245
Dirigente tecnico, revisore tecnico principale ed assimilato	779 (*b*)	1.105 (*b*)
Revisore tecnico ed assimilato	1.591 (*c*)	1.104 (*c*)
Totale	2.454	2.454

(*a*) L'art. 51 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è abrogato.

(*b*) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di dirigente tecnico, revisore tecnico principale ed assimilate possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste dall'ultimo comma dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 81.

(*c*) Un'aliquota dei posti da mettere a pubblico concorso di ammissione può essere conferita mediante concorsi riservati a candidati forniti del diploma di geometra.

Tabella XII

Qualifiche	Numero posti
Operatore telefonico superiore e assistente superiore d'esercizio	647
Operatore telefonico principale e assistente principale d'esercizio	3.585
Operatore telefonico	4.034
Totale	8.266

Tabella XIII

Qualifiche	Numero posti
Capo centrale superiore, capo officina superiore, capo tecnico superiore e operatore tecnico superiore	20
Capo centrale, capo officina, capo tecnico e operatore tecnico principale	90
Operatore tecnico	90
Totale	200

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. 810.

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica della medesima facoltà dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 663 del 4 luglio 1970, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino;

Visto il verbale, in data 1° febbraio 1973, della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasfe-

rimento di un posto di assistente di ruolo dalla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della predetta facoltà alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, a decorrere dal 1° novembre 1973;

Visto il verbale, in data 14 maggio 1973, con il quale il senato accademico del predetto ateneo, ha espresso parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 27 febbraio e 15 maggio 1973, con i quali il senato accademico nonchè il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1973, il posto di assistente di ruolo, assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 663 del 4 luglio 1970, citato nelle premesse del presente decreto, alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, è trasferito alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 10. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1973.
Sostituzione del segretario del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, sostituiti dagli articoli 66 e 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che hanno previsto la costituzione dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali in ciascun compartimento doganale;

Visto l'art. 9 del proprio decreto 15 dicembre 1971, con il quale il dott. Remo Giacomantonio, direttore di 1ª classe nelle dogane, venne chiamato ad esplicare le funzioni di segretario del collegio consultivo compartimentale di Roma per il quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975;

Considerato che il dott. Remo Giacomantonio è stato collocato a riposo e che occorre, pertanto, provvedere alla di lui sostituzione nella carica di segretario di quel collegio;

Decreta:

Il dott. Alberto Basile, direttore di 2ª classe, in servizio presso il compartimento doganale di Roma, è chiamato per il restante periodo del quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975, ad esercitare le funzioni di segretario del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Roma in sostituzione del dott. Remo Giacomantonio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 agosto 1973

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1973
Registro n. 65 *Finanze, foglio n.* 240

(13773)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1973.
Nomina di un membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la lettera prot. n. 3193-Gab. in data 6 settembre 1973, con la quale il presidente della giunta regionale della regione autonoma della Valle d'Aosta comunica la designazione dell'assessore regionale alla pubblica istruzione geom. Ilario Lanivi a rappresentante di detta regione nella commissione consultiva interregionale, quale membro supplente;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale il dott. ing. Carlo Benzo, precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 4 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1967, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 380, con il geom. Ilario Lanivi;

Decreta:

Il geom. Ilario Lanivi è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione autonoma della Valle d'Aosta, in sostituzione del dott. ing. Carlo Benzo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1973

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1973
Registro n. 36 *Tesoro, foglio n.* 53

(13734)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1973.

Modifica dei decreti ministeriali 5 dicembre 1967 e 29 settembre 1969 relativi alla iscrizione di alcuni tipi di mais nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà, aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 9 aprile 1973, con il quale sono state iscritte, nei predetti registri, le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 28 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che tra i tipi di mais da granella iscritti con i decreti ministeriali 5 dicembre 1967 e 29 settembre 1969, figurano i tipi « Insubria 260 », « Insubria 295/*A*», «Insubria 300», «Insubria 305», «Insubria 511», « Insubria 521 », « Insubria 620 », « Insubria 651 », « Insubria 640 », « Insubria 2201 », « I.G.R. 290 », « I.G.R. 340 », « I.G.R. 450 »;

Vista la domanda con la quale l'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma ha chiesto che i suddetti tipi di mais, erroneamente definiti « a formula aperta », sono invece da considerarsi « a formula chiusa » in quanto la produzione delle linee pure viene effettuata dall'istituto stesso;

Considerato che, a norma dell'art. 20 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, la rettifica della descrizione nei registri delle varietà è subordinata al parere di una apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 1278 del 15 ottobre 1973, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 19 maggio 1973, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la rettifica, nel senso sopra indicato, dei citati decreti ministeriali 5 dicembre 1967 e 29 settembre 1969;

Visto il verbale della predetta adunanza del 19 maggio 1973;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

I numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) dell'articolo unico del decreto ministeriale 5 dicembre 1967, vengono modificati come segue:

1) Ibrido doppio: « Insubria 260 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 200;
Responsabile della conservazione in purezza: istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma.

3) Ibrido doppio: « Insubria 295/*A* » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 300;
Responsabile della conservazione in purezza: istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma.

4) Ibrido doppio: « Insubria 300 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 400;
Responsabile della conservazione in purezza: istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma.

5) Ibrido doppio: « Insubria 305 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 400;
Responsabile della conservazione in purezza: istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma.

6) Ibrido doppio: « Insubria 511 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 400;
Responsabile della conservazione in purezza: istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma.

7) Ibrido doppio: « Insubria 521 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma.

8) Ibrido doppio: « Insubria 620 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma.

9) Ibrido doppio: « Insubria 651 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma.

10) Ibrido doppio: « Insubria 640 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma.

11) Ibrido doppio: « Insubria 2201 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 500;
Responsabile della conservazione in purezza: istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma.

I numeri 1), 2) e 3) dell'articolo unico del decreto ministeriale 29 settembre 1969, vengono modificati come segue:

1) Ibrido doppio: « I.G.R. 290 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 200;
Responsabile della conservazione in purezza: istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma.

2) Ibrido doppio: « I.G.R. 340 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 300;
Responsabile della conservazione in purezza: istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma.

3) Ibrido doppio: « I.G.R. 450 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 400;
Responsabile della conservazione in purezza: istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma.

Roma, addì 12 novembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(13671)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1973.

Riunificazione degli uffici del registro « Atti pubblici e successioni », « Atti giudiziari e bollo » e « Atti privati, imposta generale sull'entrata e demanio » di Bergamo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1963, registro n. 25, foglio n. 117;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei tre uffici del registro « Atti pubblici e successioni », « Atti giudiziari e bollo » e « Atti privati, imposta generale sull'entrata e demanio » di Bergamo;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti pubblici e successioni », « Atti giudiziari e bollo » e « Atti privati, imposta generale sull'entrata e demanio » di Bergamo sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro ».

Art. 2.

L'ufficio del registro di Bergamo è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1973

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1973
Registro n. 79 Finanze, foglio n. 378

(13770)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1973.

Declassificazione da provinciale a comunale di una strada in provincia di Pesaro e Urbino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 413 del 30 ottobre 1972, con il quale l'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino ha deliberato di chiedere la declassificazione a strada comunale del tratto iniziale della strada provinciale « Montefabbri », compreso tra l'innesto con la strada provinciale « Urbinate-Feltresca » in località « Piansevero », e località « Tortorina », della lunghezza di km. 0 + 400;

Visto il voto n. 268 del 10 aprile 1973, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere declassificata da provinciale a comunale ai termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 0 + 400 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è declassificata da provinciale ed è classificata comunale entrando a far parte del novero delle strade del comune di Urbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1973

Il Ministro: LAURICELLA

(13630)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1973.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 381 del 29 dicembre 1971, con il quale l'amministrazione provinciale di Teramo ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali delle seguenti strade comunali:

1) « S. Silvestre-Forchetta-Pianacce » . . . . estesa km. 2+100
2) « Dalla strada provinciale n. 7 per Parignano alla strada statale n. 259 . . . . . estesa km. 3+000

Totale . . . km. 5+100

Visto il voto n. 156 del 10 aprile 1973, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse dell'estesa complessiva di circa km. 5+100 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1973

Il Ministro: LAURICELLA

(13629)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Expomotor », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Expomotor » che avrà luogo a Milano dal 28 febbraio al 4 marzo 1974, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(13777)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1973.

Finanziamento del servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, e l'articolo 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, relativi alla copertura delle spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali sostenute dal servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria al servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1973, concernente la determinazione per l'anno 1972 della spesa sostenuta dal servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di accertamento e di riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1973 il contributo dovuto al servizio per i contributi agricoli unificati per i titoli sopraindicati da ciascuna gestione previdenziale interessata;

Decreta:

Il contributo dovuto al servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1973, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, dalle sottoelencate gestioni previdenziali interessate, è stabilito nelle seguenti misure:

a) gestioni di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:		
1) assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (lavoratori subordinati) . . .	L.	1.501.913.577
2) assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri	»	1.898.101.666
3) assicurazione per la disoccupazione involontaria	»	1.434.111.859
4) assicurazione tubercolosi	»	356.348.973
5) assegni familiari	»	2.867.152.159
6) Cassa integrazione salari lavoratori agricoli	»	1.002.583.506
Totale . . .	L.	9.060.211.740
b) gestione di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:		
assicurazione malattia . . .	L.	2.197.564.297
c) gestioni di competenza delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti	»	3.303.772.021
Totale generale	L.	14.561.548.058

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13669)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1973.

Prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore dei teatri di posa operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, numero 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1973, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore dei teatri di posa in provincia di Roma;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1973 concernente un primo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore dei teatri di posa operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favore-

vole alla corresponsione del medesimo trattamento per un secondo trimestre ai lavoratori che al termine del primo trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 giugno 1973, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore dei teatri di posa operanti in provincia di Roma, già prolungata per un primo trimestre con decreto ministeriale 28 giugno 1973, è prolungata per un secondo trimestre.

Roma, addì 14 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13721)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1973.

Prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1973 concernente un primo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un secondo trimestre ai lavoratori che al termine del primo trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma, già prolungata per un trimestre con decreto ministeriale 7 luglio 1973, è prolungata per un secondo trimestre.

Roma, addì 14 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13722)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 dicembre 1973.

Proroga della gestione commissariale del comune di Rosarno.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 15 settembre 1973, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Rosarno per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto e nominato commissario straordinario al comune il vice prefetto vicario dott. Mariano Foti.

All'atto dell'insediamento, l'amministrazione straordinaria si è trovata nella necessità di dovere affrontare numerosi e difficili problemi cittadini la cui soluzione è premessa indispensabile per il risanamento dell'amministrazione comunale e per la normalizzazione della situazione della civica azienda scossa nella sua organizzazione da un lungo periodo di carenza di funzionalità.

Di conseguenza, il commissario straordinario sta efficacemente adoperandosi, per la impostazione e per la risoluzione dei problemi locali con speciale riguardo al settore della finanza locale, dei lavori pubblici — con particolare riguardo alla viabilità, edilizia popolare, scolastica ed ospedaliera — del personale e dei problemi connessi agli insediamenti industriali della zona, per cui i risultati di tale azione potrebbero essere compromessi qualora al termine del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare l'impostazione del vasto programma in corso, in uno al risanamento funzionale della civica azienda, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, con la conferma del vice prefetto vicario dott. Mariano Foti, con i poteri di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data unito alla presente relazione.

Reggio Calabria, addì 15 dicembre 1973

Il prefetto: CONTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 15 settembre 1973, con cui è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Rosarno e nominato commissario per la provvisoria gestione di detto comune il vice prefetto vicario dott. Mariano Foti;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'allegata relazione illustrativa — che costituisce parte integrante del presente decreto — venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Rosarno, affidata al vice prefetto vicario dott. Mariano Foti con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, è prorogata a termini di legge.

Reggio Calabria, addì 15 dicembre 1973

Il prefetto: CONTI

(13783)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Reggio Emilia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 4232 in data 3 dicembre 1973 è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Reggio Emilia, con sede sociale in Reggio Emilia, via F.lli Manfredi, 5, ed è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(13694)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di economia e politica agraria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di economia e politica agraria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13784)

Vacanza della seconda cattedra di storia del diritto italiano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di storia del diritto italiano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13880)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 72, foglio n. 386, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 21 marzo 1969 dalla prof.ssa Pasquino Luigia, avverso la decisione n. 33842 del 29 novembre 1968, con la quale la commissione ricorsi operante presso il provveditore agli studi di Lecce ha respinto il ricorso gerarchico prodotto dall'interessata circa la mancata nomina annuale per l'insegnamento di lettere nella scuola media di Melendugno e Vernole.

(13676)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 72, foglio n. 372, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 30 maggio 1969 dalla prof.ssa Giuliani Vincenza nata Colamussi, avverso la commissione ricorsi del provveditore agli studi di Bari per la mancata nomina dell'interessata all'insegnamento di educazione artistica per l'anno scolastico 1968/69-70-71, presso la scuola media « Antonelli » di Monopoli.

(13681)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di agente di cambio

A seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Mario de Asmundis dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli, con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il successivo 12 novembre, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 238, è stato revocato, a decorrere dal 19 dicembre 1972, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Napoli, già conferito al predetto agente di cambio con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1970.

(13634)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 144, è stato dichiarato in parte infondato in parte inammissibile il ricorso straordinario del sig. Montan Vincenzo proposto avverso il provvedimento di indennizzo per i beni perduti in Jugoslavia.

(13635)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Lazio

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1883 del 29 novembre 1973 il dott. Armando Colella è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Lazio in sostituzione del dott. Giuseppe Alaimo.

(13675)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per gli Abruzzi.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1797 in data 29 novembre 1973 il dott. Deo Ardito Palmeri è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per gli Abruzzi in sostituzione del dott. Franco Franceschini.

(13636)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « Istituto mons. Edoardo Alberto Fabozzi », con sede in Napoli, ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1973, registro n. 26 Interno, foglio n. 167, l'associazione « Istituto mons. Edoardo Alberto Fabozzi », con sede in Napoli, è stato autorizzato, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno della superficie di circa 250 mq., sito in Napoli, distinto nel catasto del predetto comune alla scheda n. 1-*bis* di sez. Avvocata, foglio n. 16, mappa 87.

(13618)

Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1973, il comune di Cortona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13638)

Autorizzazione al comune di Vagli di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1973, il comune di Vagli di Sotto (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.060.942, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13690)

Autorizzazione al comune di Montefortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1973, il comune di Montefortino (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.683.418, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13691)

Autorizzazione al comune di Apollosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1973, il comune di Apollosa (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuó suppletivo di L. 7.226.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13692)

Autorizzazione al comune di Dugenta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1973, il comune di Dugenta (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.507.652, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13693)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° agosto 1973 al 31 ottobre 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 122/67 (settore uova) a norma dei regolamenti (CEE) n. 1865/73, n. 1866/73, n. 2050/73, n. 2533/73 e n. 2538/73.

(in lire italiane per 100 kg, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo	
				dall'1-8-1973 al 21-9-1973	dal 22-9-1973 al 31-10-1973
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:			
		A. uova in guscio, fresche o conservate:			
		I. uova di volatili da cortile:			
	04.05-120	a. uova da cova (*a*)	718,75 (per 100 unità)	zero	zero
	04.05-141 04.05-143 04.05-145 04.05-160	b. altre	7.793,75	zero (*b*)	zero
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:			
		I. atti ad usi alimentari:			
		a. uova sgusciate:			
	04.05-310	1. essiccate	33.043,75	12.500,00 (*c*) (*d*)	12.500,00 (*c*) (*h*)
	04.05-390	2. altre	9.043,75	7.500,00 (*c*)	12.500,00 (*c*)
		b. giallo d'uova:			
	04.05-510	1. liquido	15.900,00	6.250,00 (*c*) (*e*)	6.250,00 (*c*) (*e*)
	04.05-530	2. congelato	16.987,50	4.687,50 (*c*) (*f*)	4.687,50 (*c*) (*f*)
	04.05-550	3. essiccato	33.512,50	6.250,00 (*c*) (*g*)	6.250,00 (*c*) (*g*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondano alle condizioni stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(*b*) Ai prodotti originari della Cecoslovacchia o dell'Ungheria si applica un supplemento di prelievo di L. 12.500,00 per 100 kg.

(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(*d*) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia o della Romania si applica un supplemento di prelievo di L. 37.500,00 per 100 kg.

(*e*) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Svizzera, dell'Etiopia, della Romania o della Cecoslovacchia si applica un supplemento di prelievo di L. 25.000,00 per 100 kg.

(*f*) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia, della Svizzera, della Romania, della Finlandia, della Spagna o di Israele si applica un supplemento di prelievo di L. 25.000,00 per 100 kg.

(*g*) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia, della Romania o della Svezia si applica un supplemento di prelievo di L. 36.250,00 per 100 kg.

(*h*) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia o della Romania si applica un supplemento di prelievo di L. 50.000,00 per 100 kg.

(13641)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana dell'Agro Romano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma.

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 10 novembre 1973 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria, alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana dell'Agro Romano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma, disposta con decreto del Ministro per il tesoro in data 12 aprile 1973 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 28 aprile 1973).

(13601)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Lugo

Con delibera della giunta regionale n. 2068 in data 10 novembre 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 2342/2324 del 28 novembre 1973) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Lugo (Ravenna) adottato con deliberazione consiliare n. 185-*bis* del 6 luglio 1971.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 682 in data 4 dicembre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(13648)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Voghera

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 18 settembre 1973, n. 5047, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Voghera (Pavia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(13795)

Variante al piano regolatore generale del comune di Voghera

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 18 settembre 1973, n. 5036, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Voghera (Pavia), adottata con deliberazione consiliare n. 244 del 6 luglio 1973, relativa alla costruzione di un nuovo carcere giudiziario.

(13796)

REGIONE PIEMONTE

Concessione mineraria

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 1862 del 20 novembre 1973, è stata trasferita e intestata alla S.p.a. Birra Parola di eredi Mario Parola, con sede in Borgo San Dalmazzo, la concessione della sorgente di acqua minerale « Camorei ».

(13602)

REGIONE TOSCANA

Divieto di caccia nelle provincie di Firenze, Livorno, Massa Carrara e Pisa

Con deliberazione della giunta regionale n. 5060 del 4 settembre 1973 è stata vietata la pratica dell'esercizio venatorio nell'intero territorio delle provincie di Firenze, Livorno, Massa Carrara e Pisa alle seguenti specie di mammiferi ed uccelli:

Fra i mammiferi:

muflone, istrice, scoiattolo, cervo, daino, capriolo, marmotta, martora, lontra, gatto selvatico, riccio, tasso.

Fra gli uccelli:

strolaghe, svassi, tuffetto, berte, cormarano, marangoni, aironi, garzetta, sgarza ciuffetto, nitticora, tarabusi, spatola, mignattaio, fistione turco, quattrocchi, orchi, edredoni, gobbo rugginoso, smerghi pescaiola, volpoca, casarca, oche, schiribille, re di quaglie, pollo sultano, otarda, gallina prataiola, beccaccia di mare, pavoncella armata, corrieri, fratino, pivieressa, piviere tortolino, voltapietre, tutti i piro, piro, pettegola, totano moro, pantana, albastrello, piovanelli, gambecchi, avocetta, cavaliere d'Italia, occhione, pernici di mare, corrione biondo, labbi, stercorari, gabbiani, mignattini, sterne, fraticello beccapesci, gazze marine, pulcinella di mare, ganga, sirratte, tortora dal collare, cuculi, barbagianni, assiolo, civette, allocchi, gufi, succiacapre, martin pescatore, gruccione, ghiandaia marina, upupa, torcicollo, rigogolo, corvo, pendolino, basettino, merici acquaiolo, tordella, merlo dal collare, codirossone, passero solitario, culbianco, monachelle, saltimpalo, stiaccino, codazzurro, codirossi, pettazzurro, forapaglie, salciaiola, cannareccione, cannaiole, canapini, capinera, bigie, beccafico, sterpazzola, bigiarella, silvia di Ruppell, occhiotto, sterpazzolina, sterpazzola di Sardegna, beccamoschino, piglia mosche, balie, passera scopaiola, sordone, calandro maggiore, calandro, spioncello, ballerine, cutrettole, beccofrusone, cardellino, lucherino, fanello, organetto, venturone, verzellino, ciuffolotti, crocieri, zigoli ortolani, migliarino di palude, passera oltremontana, fringuello alpino, passera lagia, aquile, falconidi, volturidi.

(13647)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda della sig.ra Bregant Wilma ved. Visintin, intesa ad ottenere la restituzione del cognome del defunto marito Visintin Oscar, per se e per il proprio figlio Ivo, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 27 dicembre 1939, n. 50/150/I, nella forma originaria e precisamente da Visintin a Vizintin;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Decreta:

E' modificato il decreto prefettizio datato 27 dicembre 1939, n. 50/150/I, nel senso che il cognome del defunto Visintin Oscar è restituito a tutti gli effetti di legge nella forma originaria di Vizintin.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Bregant Wilma ved. Visintin, nata a Gorizia il 25 giugno 1922;

Visintin Ivo, nato a Gorizia il 15 gennaio 1963.

Il presente decreto, a cura dell'Autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 4 dicembre 1973

p. *Il prefetto*: LAROSA

(13653)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Proja Marcello ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Gambardella Angelo, ispettore generale medico, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1971-72, che si terrà in Roma il giorno 28 maggio 1973, in sostituzione del prof. Proja Marcello, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 161

(13704)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Matera Alfonso ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Marletta Mario, ispettore generale medico, sede, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia che si terrà in Roma il giorno 7 luglio 1973, in sostituzione del prof. Matera Alfonso, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì **19** *novembre* **1973**
Registro n. 8, *foglio n.* 157

(13705)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Carlo Vetere ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Matera Alfonso, ispettore generale medico, sede, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame ad aiuto di malattie infettive che si terrà in Roma il giorno 23 giugno 1973 in sostituzione del prof. Vetere Carlo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* **1973**
Registro n. 8, *foglio n.* 154

(13706)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Prozzo Ennio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Maggi Daniele, ispettore generale medico, sede, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare che si terrà in Roma il giorno 11 aprile 1973 in sostituzione del dott. Prozzo Ennio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì **19** *novembre* **1973**
Registro n. **8**, *foglio n.* **156**

(13707)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Chiumello Giuseppe ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Gaburro Dino, n. 16, della clinica pediatrica dell'Università di Padova è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia che si terrà in Roma il giorno 16 luglio 1973 in sostituzione del prof. Chiumello Giuseppe, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 80

(13708)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Marletta prof. Mario, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Fegiz prof. Gianfranco, n. 19, direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Roma;

Andreini prof. Giorgio, n. 1, primario dell'ospedale S. Maria della Scala di Siena;

Caldana prof. Luigi, n. 7, primario dell'ospedale civile di Vicenza;

Del Gaudio prof. Vincenzo, n. 12, primario del centro traumatologico ortopedico di Roma.

Segretario:

D'Ari Raffaele, direttore di sezione, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 15 ottobre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, salvo l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 500.000 (cinquecentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 164

(13702)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto d' geriatria, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Piliègo Nicola ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Lingetti Mario, n. 25, primario dell'ospedale civile di Avellino, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria che si terrà in Roma il giorno 10 luglio 1973 in sostituzione del prof. Piliego Nicola, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 159

(13710)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa.

IL PRESIDENTE

Vista la propria determinazione in data 25 maggio 1973 con la quale è stato indetto il concorso, per titoli e per esami, a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa dell'I.C.E.;
Vista la lettera del Ministero del commercio con l'estero n. 507350 del 14 novembre 1973;
Vista la delibera adottata dal comitato esecutivo nella riunione del 28 novembre 1973;

Determina:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa dell'I.C.E. è costituita come segue:

Presidente:
Lanzetti dott. Angelo, consigliere della Corte dei conti.
Membri:
Querini prof. Giulio;
Liberatore prof. Luigi;
Vitale dott. Ugo;
Ravazzi dott. Pietro;
Mancini dott. Massimo.
Membri aggiunti:
Amato prof. Antonio;
Mormile prof. Mario;
Cicchitelli prof.ssa Maria;
Quattrocchi prof. Luigi.
Segretario:
La Torre dott. Michele, direttore di sezione.

Roma, addì 6 dicembre 1973

Il presidente: GRAZIOSI

(13833)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a due posti di operaio di 3ª categoria con qualifica di pittore nel ruolo degli operai permanenti.

In data 16 novembre 1973 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino Ufficiale n. 11-*bis* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a due posti di operaio di 3ª categoria con qualifica di pittore nel ruolo degli operai permanenti, indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 14 aprile 1972.

(13713)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso ad un posto di operaio di 2ª categoria con qualifica di giardiniere nel ruolo degli operai permanenti.

In data 16 novembre 1973 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino Ufficiale n. 11-*bis* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso ad un posto di operaio di 2ª categoria con qualifica di giardiniere nel ruolo degli operai permanenti, indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 24 settembre 1970.

(13714)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a tre posti di operaio di 2ª categoria con qualifica di pittore nel ruolo degli operai permanenti.

In data 16 novembre 1973 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino Ufficiale n. 11-*bis* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a tre posti di operaio di 2ª categoria con qualifica di pittore nel ruolo degli operai permanenti, indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 24 settembre 1970.

(13715)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.